



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 13747/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 12957/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale  
12957 del 2015, proposto da:

Consorzio Universitario Ricerca  
Socioeconomica e L'Ambiente Cursa, in  
persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Silvano  
Mazzantini, con domicilio eletto presso  
lo stesso in Roma, Via degli Uffici del  
Vicario,30;

***contro***

Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, in persona del Min. p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensiva, anche a mezzo di provvedimento presidenziale, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per la predisposizione ed esecuzione di un progetto finalizzato all'aggiornamento dei contenuti scientifici e divulgativi del portale [www.naturitalia.it](http://www.naturitalia.it) - cig 6245747977;*

in particolare della nota ministeriale prot. n. 0018779/PNM del 29.9.2015;

in via subordinata e ove occorrer possa della lex specialis nella misura in cui sia ritenuta legittimante le scelte della commissione in merito all'esclusione del ricorrente; di tutti gli atti di gara nella parte in cui si è proceduto all'esclusione del Consorzio ricorrente;

ove intervenuto, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva della procedura de qua; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, il Consorzio universitario si lamenta dell'esclusione dalla procedura ristretta indetta dal Ministero resistente per affidamento del progetto di aggiornamento dei contenuti scientifici e divulgativi del portale [www.naturitalia.it](http://www.naturitalia.it), deducendo l'irragionevolezza e l'illogicità del provvedimento per eccesso di potere e violazione degli artt. 41 e 46 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione; rilevato che l'unico motivo di esclusione, su cui si attestano dunque le censure di parte istante, attiene alla

rilevata mancanza del requisito economico-finanziario per l'anno 2014, avendo lo stesso Consorzio depositato il bilancio relativo a tale anno approvato solo dal Collegio dei revisori e non dall'Assemblea dei soci, come richiesto dal bando;

Considerato che il Consorzio impugna il bando di gara solo in via subordinata;

Rilevato che si è costituita l'Amministrazione per sottolineare la legittimità del proprio operato e la carenza nella documentazione di parte, da cui asseritamente discenderebbe la mancanza dei requisiti richiesti dal bando di gara .

Ritenuto che la causa può essere definita in forma semplificata, avendone dato il Collegio avviso alle parti in sede di camera di consiglio;

Ritenuto che il ricorso può essere deciso alla luce del disposto di cui all'art. 74 c.p.a., con riferimento ad un punto di diritto, poiché esso di appalesa manifestamente fondato;

Ritenuto infatti, che non è controverso che l'unica causa di esclusione dalla procedura sia la mancata approvazione

del bilancio per il 2014 da parte dell'Assemblea;

Ritenuto che, seppure il bando richiedeva, ai fini del possesso dei requisiti economici finanziari, informazioni a pena di esclusione il "Fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente bando, pari almeno a due volte l'importo a base di gara", devono valere le seguenti considerazioni:

- la parte ricorrente ha prodotto nei termini i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi finanziari e relativamente al 2014, il bilancio approvato dall'organo adibito al controllo contabile, seppur ancora non approvato dall'Assemblea (approvazione che peraltro è intervenuta dopo pochi giorni);

- a sensi dell'art. 41, co. 3, Codice dei contratti, ove il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica con ogni altro mezzo idoneo;

- pertanto, non può che osservarsi l'idoneità, nella specie, comunque del bilancio approvato dai revisori ad

attestare la capacità economica;

- in ogni caso, il fatturato globale dell'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del bando è pari a più di due volte l'importo a base di gara, dato questo non contestato dall'Amministrazione; ed inoltre assume il consorzio istante di essere in possesso di prescritti requisiti economici, come riscontrabile dalle dichiarazioni rese in sede di chiarimenti, "anche solo con le due annualità non contestate dall'Amministrazione" (dato anche questo non contestato dalla parte resistente);

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento dell'Amministrazione risulta viziato per i profili censurati dalla parte e che, dunque, illegittimamente l'Amministrazione ha proceduto ad escludere la ricorrente senza valutare adeguatamente i requisiti dalla stessa attestati anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 38 Codice dei contratti e dell'istituto del soccorso istruttorio, che mira a garantire il favor participationis;

Ritenuto, dunque, che il ricorso deve

essere accolto e , pertanto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione, rimanendo assorbite le ulteriori censure e non essendo dunque, utile ai fini della decisione un'ulteriore pronunzia sulla domanda svolta in via meramente subordinata, in coerenza con i principi di economia processuale e sinteticità stabiliti dal c.p.a.;

Ritenuto tuttavia, che in ragione dei profili di particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione del Consorzio come sopra specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere,

Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

**L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 09/12/2015**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**